



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Paolo Bisi

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Anselmo Castelli,  
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,  
Carlo Quiri, Luca Reina,  
Stefano Zanon

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci  
Mantova), L. Reina, A. Romano,  
A. Sica, P. Tetto, E. Tugnoli

**Collaborazioni**  
Unione Sindacati Agenti e  
Rappresentanti Commercio Italiani  
(USARCI)

**Pubblicità**  
Centro Studi Castelli S.r.l.

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 6/2008  
Periodico mensile on line

**Chiuso il 9.02.2024**

# RATIO

## Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti  
di intermediazione commerciale

### Sommario 2/2024

**Opinione** - Il fallimento della tecnologia **3**

## Imposte e tasse

**Imposte dirette** - Decreto riforma Irpef **4**

- Decreto semplificazioni adempimenti fiscali **6**

- Novità dichiarazione Iva 2024 **10**

**Iva** - Obbligo di fattura elettronica per forfetari **12**

- Prestazioni accessorie per agenti immobiliari **16**

**Imposte e tasse diverse** - Trattamento fiscale auto elettrica per l'agente di commercio **20**

## Contrattualistica

**Elementi contrattuali** - Variazioni contrattuali nel contratto d'agenzia **22**

**Clausole e modelli** - Indennità fine rapporto internazionale **24**

## Previdenza

**Enasarco**  - Liquidazione FIRR dal 1.01.2024 **26**

## Contabilità

**Scritture contabili** - Contabilizzazione debiti tributari dell'agente **30**

## Varie

**Fallimento** - Prededuzione crediti provvigionali **32**

**Assicurazioni** - Certificazione EIP per consulenti finanziari **34**

## Rubriche

**Giurisprudenza** - Rassegna giurisprudenziale **38**

# OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER FORFETARI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 1, c. 54 L. 29.12.2022, n. 197 - Art. 1, cc. 691 e 692 L. 27.12.2019, n. 160 Art. 6 D.L. 30.04.2019, n. 34, conv. L. 28.06.2019, n. 58 - Art. 1, cc. 111-113 L. 28.12.2015, n. 208 - Art. 1, cc. 9-11 L. 30.12.2018, n. 145 - Circ. Inps 10.02.2015, n. 29 - Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 5.12.2023, n. 32/E - Ris. Ag. Entrate 23.07.2015, n. 67 - Ris. Ag. Entrate 11.02.2020, n. 7/E - Telefisco 2020

Dopo una prima previsione di regime transitorio, dove si prevedeva l'obbligo per i contribuenti che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, dal 1.01.2024 la fatturazione elettronica sarà vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale, con l'unica eccezione dei medici e degli operatori sanitari per quanto riguarda le prestazioni che affluiscono al sistema tessera sanitaria (TS).

### SCHEMA DI SINTESI

AMBITO APPLICATIVO	⇒ Soggetti ⇒	Contribuenti persone fisiche.	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività d'impresa.</li> <li>• Arti o professioni.</li> </ul>
	⇒ Requisiti ⇒	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	⇒	Nell'anno precedente.
	⇒ Inizio attività ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario <b>comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere</b> la sussistenza del requisito.</li> <li>• Tuttavia, il regime <b>non</b> è riservato solo alle nuove attività.</li> <li>• La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.</li> </ul>		
REQUISITI CONTABILI	⇒ Ricavi o compensi ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito <b>ricavi</b> ovvero <b>hanno percepito compensi non superiori a € 85.000</b>.</li> <li>• Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li> </ul>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>superamento del limite</b> dei ricavi o compensi di € 85.000, ma <b>inferiori a € 100.000</b>, comporta l'applicazione del <b>regime ordinario dall'anno successivo</b>.</li> <li>• Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti <b>superano € 100.000</b>, il regime cessa di avere applicazione <b>dall'anno stesso</b> a partire dal momento stesso del superamento.</li> </ul>
	⇒ Spese per dipendenti ⇒	Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente <b>non superiore a € 20.000 lordi</b> per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari) <sup>(2)</sup> .		
ESCLUSIONI	⇒ Redditi da lavoro dipendente ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito <b>redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati</b> a quelli di lavoro dipendente <b>eccedenti l'importo di € 30.000<sup>(3)</sup></b>.</li> <li>• La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</li> </ul>		
REDDITIVITÀ PER CASSA	⇒	I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando <b>all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività</b> nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap <b>pari al 15%<sup>(1)</sup></b>.</li> <li>• <b>Imprese familiari</b>: l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.</li> </ul>		
Note	<p><sup>(1)</sup> Ricorrendo <b>specifiche condizioni</b>, per i <b>primi 5 anni</b> di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al <b>5%</b>.</p> <p><sup>(2)</sup> I contribuenti che nel 2023 hanno superato il limite delle spese per dipendenti non potranno accedere al regime forfetario nel 2024.</p> <p><sup>(3)</sup> Anche la clausola di esclusione dei redditi percepiti per lavoro dipendente opera dal periodo d'imposta 2024 se i contribuenti, nel periodo d'imposta 2023, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.</p>			

## APPROFONDIMENTI

FATTURA  
ELETTRONICA• **Obbligo**

- Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, l'art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 36/2022 ha abrogato la parte dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l'obbligo di emettere fattura elettronica:

- .. a partire dal 1.07.2022, in capo ai forfetari che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a € 25.000, ragguagliati ad anno;

- .. a decorrere **dal 1.01.2024**, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

- Solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 è entrato in vigore dal 1.07.2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. **Per tutti gli altri soggetti forfetari l'obbligo decorre dal 1.01.2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022** (Faq Ag. Entrate 22.12.2022).

- I contribuenti che permangono nel regime forfetario, quindi, nel corso del 2023 e che per l'anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità.

- Viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfetario nel 2023 e che per l'anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l'obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1.01.2024, a prescindere dall'entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti.

- Laddove, invece, la permanenza nel regime forfetario venga meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di € 100.000, l'obbligo in capo al contribuente - ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario - di emettere fattura elettronica, con indicazione dell'Iva, opera già nel 2023.

• **Pubblica  
amministrazione**

- Permangono i vincoli della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della **Pubblica Amministrazione**.

• **Obblighi  
connessi**

- A seguito dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i contribuenti minori sono tenuti anche:

- .. alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;

- .. alla **conservazione elettronica** delle fatture;

- .. **all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo**.

**Documento  
commerciale**

- Nelle ipotesi di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 D.P.R. 633/1972), fatto salvo l'obbligo di documentare l'operazione con fattura nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta nell'esercizio della propria attività o se il consumatore finale ne faccia richiesta, si ricorda che quando un bene viene ceduto o una prestazione di servizi viene resa nei confronti del consumatore finale è obbligatoria l'emissione del documento commerciale, anche qualora il pagamento del corrispettivo non sia avvenuto.

- Per escludere l'emissione di tale documento, il cedente/prestatore può certificare l'operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) "immediata", ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, in formato elettronico, o analogico ove ancora normativamente ammesso, come nel caso dei soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime dei minimi" o nel regime forfetario.

**TRATTAMENTO DELL'IVA IN FATTURA**

**• Iva non applicata**

- I contribuenti in regime forfetario non esercitano la rivalsa dell'imposta, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
- Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l'indicazione di "operazione in franchigia da Iva", con **indicazione della normativa di riferimento** ovvero dei **cc. da 54 a 88 dell'art. 1 L. 190/2014**. Inoltre, sulle fatture emesse deve essere assolta l'**imposta di bollo**, attualmente nella misura di **€ 2, se di importo superiore a € 77,47** (artt. 6 "Tabella B" e 13 e 14 della Tariffa, Parte I, allegate al D.P.R. 642/1972).

<b>Iva su acquisti</b>	I contribuenti in regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
------------------------	---

Le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta.

**• Opzione per il regime ordinario**

- Nell'ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell'anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non dovrà essere integrata con l'Iva, considerato che l'operazione si intende comunque effettuata al momento dell'emissione della fattura.

Ad esempio, le fatture emesse da un forfetario nel 2023, incassate nel 2024, non dovranno essere integrate con l'Iva anche se il soggetto - per scelta o per legge - è fuoriuscito dal regime forfetario.

L'opzione per il regime ordinario si perfeziona con comportamento concludente, ma deve essere comunicata, in ogni caso, tramite la prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L'omessa comunicazione in dichiarazione dell'opzione (che resta valida per almeno un triennio) non pregiudica l'applicazione del regime ordinario, ma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 8, c. 1 D. Lgs.471/1997. Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

<b>Nota bene</b>	Il contribuente in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali.
------------------	---

**• Reverse charge**

- Applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
  - .. **servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge**;
  - .. **acquisti intracomunitari** di beni di importo superiore a € 10.000.

<b>Fattura con Iva e versamenti</b>	I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, <b>emettono la fattura</b> o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e <b>versano l'imposta</b> entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
-------------------------------------	---

<b>Liquidazioni periodiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 1, c. 60 della legge di Stabilità 2015 si limita a prescrivere l'obbligo di versamento dell'imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all'esonero dagli adempimenti Iva.</li> <li>• Ne discende che nella "Comunicazione liquidazioni periodiche" Iva, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l'Iva a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario.</li> <li>• L'applicazione delle regole ordinarie in materia di Iva, infatti, decorre dal momento di incasso del corrispettivo dell'operazione che ha comportato il superamento del limite di € 100.000 di ricavi o compensi «percepiti».</li> <li>• Così, a titolo esemplificativo, se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l'acquisto in reverse-charge il 10.04.2023 e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un'operazione effettuata il 10.05.2023, la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all'operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni successive, ma non anche l'anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui Iva deve essere versata entro il 16.05.2023.</li> </ul>
--------------------------------	--

Circ. Ag. Entrate n. 32/E/2023

## Esempio n. 1

## Fattura emessa da agente che fruisce del regime fiscale forfetario

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT01234567890 Codice fiscale: RSSMRA90A01B157Z Denominazione: Rossi Mario Regime fiscale: RF19 (regime forfetario) Indirizzo: Viale Roma 500 Comune: Brescia Provincia: BS Cap: 25100 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00034507090 Codice fiscale: 00034507090 Denominazione: Alfa S.r.l. Indirizzo: Via Lattanzio Gambarà, 40 Comune: Brescia Provincia: BS Cap: 25124 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD01 (fattura)		1	10.01.2024	1Z2W030			
<b>Cod. articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Pagamento provvigioni maturate 4° trimestre 2023 - operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, c. 67 L. 190/2014 e successive modificazioni.	1,00	4.000,00			N.2.2	4.000,00
	Addebito marca da bollo	1,00	2,00			N.2.2	2,00
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
Esigib. non dich. (si presume immediata) Contribuente in regime forfetario ex art. 1 c. 54-89 L. 190/2014	N.2.2			4.002,00			
<b>Importo bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>		
2,00	Sì				4.002,00		
<b>Dati ritenuta d'acconto</b>	<b>Aliquota ritenuta</b>	<b>Causale</b>			<b>Importo</b>		
RT04 (Contributo Enasarco)	1,00	R (decodifica come da modello CU)			340,00		
<b>Modalità pagamento</b>	<b>IBAN</b>	<b>Istituto</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>			
MP05 Bonifico	IT12B034565446000003751641	Banca di Credito	31.01.2024	3.662,00			

## Esempio n. 2

## Contabilizzazione del compenso dell'agente da parte del committente

CE B 7	SP D 7	10.01	<b>PROVVIGIONI PASSIVE</b>	a	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	4.002,00
			Ricevuta fattura n. 1 del 10.01 Rossi Mario.			
SP D 7	SP D 13	31.01	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	a	<b>DEBITI V/ENASARCO</b>	340,00
			Rilevazione contributo Enasarco 50% a carico agente su fatt. n. 1 agente Rossi Mario (17,00% imponibile provvigioni maturate nell'anno 2023).			
CE B 7	SP D 13	31.01	<b>CONTRIBUTI ENASARCO</b>	a	<b>DEBITI V/ENASARCO</b>	340,00
			Rilevazione contributo Enasarco 50% a carico azienda su fatt. n. 1 agente Rossi Mario			
SP D 7	SP C IV 1	31.01	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	a	<b>BANCA C/C ORDINARIO</b>	3.662,00
			Saldo ft. n. 1 agente Rossi Mario.			
SP D 13	SP C IV 1	20.02	<b>DEBITI V/ENASARCO</b>	a	<b>BANCA C/C ORDINARIO</b>	680,00
			Versamento contributo Enasarco 4° trimestre anno 2023.			

# PREDEDUZIONE CREDITI PROVVISORIALI

*D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 - Art. 2751-bis c.c.*

I crediti prededucibili sono quei crediti che nel corso di una procedura concorsuale devono essere liquidati al di fuori del riparto dell'attivo. Ciò deriva dal principio secondo cui il patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale, utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali, è quello che residua dopo il pagamento dei crediti non oggetto di falcidia e quindi preventivamente sottratti dall'attivo disponibile, ossia liquidati quasi sempre al 100%.

**SOMMARIO**

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

**SCHEMA DI SINTESI**

<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	⇒ Definizione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I crediti prededucibili sono quei particolari crediti aventi diritto alla prededuzione.</li> <li>• Questo istituto rappresenta il peculiare trattamento che viene riservato ad una determinata categoria di crediti che vengono sottratti alla regola del concorso.</li> <li>• Sono soddisfatti, siano essi privilegiati o meno, con preferenza assoluta, in quanto le somme destinate al loro pagamento vengono, in linea di massima, prelevate dal ricavato della liquidazione dell'attivo prima di procedere al riparto che riguarda gli altri creditori.</li> </ul>
	⇒ Condizioni ⇒	<p>Sono individuati come crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.</p>
	⇒ Differenza con altri crediti ⇒	<p>Lo spartiacque tra crediti prededucibili e altri crediti è abbastanza evidente: i crediti prededucibili sono quelli indicati dalla legge e, in mancanza di ciò, il credito è prededucibile se costituisce un debito per la procedura: gli altri crediti (privilegiati o chirografari) sono tali se costituiscono un debito per il soggetto sottoposto a una procedura concorsuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ritiene utile precisare che il concetto di prededuzione è distinto da quello di prelazione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la prelazione è una qualifica di natura sostanziale che caratterizza il credito e lo antepone a tutti gli altri (definiti chirografari);</li> <li>.. la prededucibilità ha, invece, natura procedurale, attribuendo al creditore il diritto di vedersi soddisfatto il credito vantato con precedenza rispetto a qualunque altro partecipante alla procedura concorsuale, anche se privilegiato.</li> </ul> </li> </ul>
<b>PROVVIGIONI</b>	⇒ Definizione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli agenti e rappresentanti di commercio che svolgono l'attività con rapporto di lavoro autonomo, in applicazione delle clausole previste dal contratto di agenzia hanno diritto al riconoscimento di una provvigione per ogni affare andato a buon fine.</li> <li>• Queste provvigioni vengono riconosciute all'agente con cadenza mensile e liquidate in un momento successivo rispetto al mese di riferimento.</li> </ul>
	⇒ Credito ⇒	<p>Nel corso del mese di produzione degli affari, l'agente o il rappresentante vanta un credito nei confronti del mandante che troverà il suo annullamento nel momento in cui l'azienda procederà al previsto pagamento.</p>
	⇒ Prededuzione ⇒	<p>Può verificarsi che la ditta preponente, nel corso della sua vita, per svariate vicissitudini possa andare in liquidazione giudiziale. Come è stato in precedenza illustrato, i crediti maturati dall'agente o dal rappresentante sono muniti del requisito della prededuzione sicché, saranno liquidati secondo la prevista graduazione.</p>

## APPROFONDIMENTI

PROVVIGIONI  
E LIQUIDAZIONE  
GIUDIZIALE• **Crediti  
prededucibili**

• Qualora la ditta preponente vada in liquidazione giudiziale al credito vantato dall'agente o dal rappresentante, per le provvigioni spettanti su tutti gli affari conclusi in precedenza e non ancora liquidati, andrà riconosciuta la prededuzione. Difatti, l'art. 1721 c.c. così recita "Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo". Di conseguenza, in applicazione di tale principio e in presenza di una procedura concorsuale, la curatela, in occasione del primo riparto, provvederà alla liquidazione di tali crediti.

• **Quali sono**

• Sono oggetto di prededuzione i crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e i crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, quali:

- .. credito per indennità suppletiva di clientela;
- .. mancato preavviso;
- .. indennità di cessazione del rapporto;
- .. provvigioni.

Sono escluse dalla prededuzione tutte le somme richieste a titolo di rimborso spese.

TITOLARI  
DEL PRIVILEGIO• **Agenti e  
rappresentanti**

• Titolare del privilegio risulta solo l'agente. È agente colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto del preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell'art. 1742 c.c.

• È opportuno precisare che, quantunque la norma faccia riferimento all'agente, le disposizioni in essa contenute si estendono anche al rappresentante data la stretta connessione tra le due attività: "L'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata, in cambio di un corrispettivo economico; il rappresentante di commercio è l'agente al quale viene affidato l'incarico di concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente. Ad agenti e rappresentanti di commercio si applica la stessa disciplina".

Le disposizioni previste per l'agente e il rappresentante si estendono anche all'agente assicurativo e promotore di servizi finanziari.

• **Esclusioni**

• Il privilegio viene generalmente escluso:

- .. agli agenti e rappresentanti sotto forma di società di capitali;
- .. ai procacciatori d'affari;
- .. ai mediatori.

• **Procacciatori  
e mediatori**

• Sia per il procacciatore d'affari che per il mediatore può trovare applicazione la disposizione di privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 c.c.: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...] le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione".

RIVENDICAZIONE  
DEL CREDITO• **Perdita  
del credito**

• Nell'ipotesi in cui l'agente o il rappresentante non rivendichi il credito vantato tempestivamente, in caso di procedure concorsuali a danno del preponente non potrà più rivendicare la prededuzione dei crediti vantanti, né il privilegio sugli stessi e quindi le sue spettanze saranno degradate allo status di credito chirografario.

• **Prescrizione**

• Il diritto alla richiesta del credito si prescrive in 5 anni ai sensi dell'art. 2948 c.c.